

Grazia Donato<sup>1</sup>

*Elementi della filosofia del diritto di Gustav Radbruch*

ABSTRACT

Despite his international popularity, the thought of Gustav Radbruch, especially in Italy, was often reduced until today to his famous formula. Thanks to recent translations it is now possible and dutiful to reconsider his entire philosophical-juridical system, to discover an always current thinker and to understand even his formula more deeply.

This paper aims to be a brief introduction to the fundamentals of Gustav Radbruch's philosophy of law. In particular, it analyses the theoretical basis which the author develops his theory from and the main issues of his reflection: the principle of methodical dualism and the principle of relativism. His juridical-philosophical thought, indeed, starts from the conception of separation between Reality and Value and the consequential irreducibility of the second term from the first. This implies that the value judgement can be justified only from other value judgement and the latest value can't be demonstrated but only professed. So, it is impossible to decide scientifically among different value judgements. This concept entails relativism. Relativism's conception leads to the rejection of a foundation of an absolute position but it doesn't lead to the impossibility to take a stand. In fact, through the philosophy of law it's possible to inquire deeply every position to make a conscious choice about our own *weltanschauung*.

The conclusion of this paper tries to give a brief illustration of the impact that Gustav Radbruch's legal philosophy has had on the juridical-philosophical contemporary systems.

KEYWORDS

Philosophy of law, Neokantism, Methodical dualism, Law's validity, Relativism

INDICE

1. Premessa – 2. I presupposti della filosofia del diritto radbruchiana – 3. Il dualismo metodico – 4. L'idea del diritto – 5. La validità del diritto – 6. Un 'relativismo ragionevole' – 7. Conclusioni

1. Premessa

Alla luce della recente traduzione<sup>2</sup> in lingua italiana della *Rechtsphilosophie*, la principale opera del filosofo del diritto tedesco Gustav Radbruch, è opportuno esaminarne il contenuto al fine di consentire una più ampia conoscenza di un pensatore il cui contributo sovente è stato ridotto, almeno in Italia, a quella che passa alla storia come la *Formula di Radbruch*.

---

<sup>1</sup> Dottoranda in "Migrazioni, differenze, giustizia sociale" presso il dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università degli studi di Palermo, grazia.donato@you.unipa.it

<sup>2</sup> Cfr. Radbruch 2021 [1932].

Di particolare importanza risulta, infatti, la cosiddetta parte generale<sup>3</sup> dell'*opus magnum* radbruchiana, la quale concerne l'individuazione del concetto di diritto all'interno delle specifiche dimensioni in cui esso si colloca e il peculiare ruolo della *rechtsphilosophie*, intesa quale "considerazione valutativa del diritto"<sup>4</sup>.

Riprendere il significato, nella terminologia radbruchiana, della filosofia del diritto consente, infatti, non soltanto di comprendere la complessità e la grandezza di Radbruch, il cui testo – insieme a *Lineamenti di dottrina pura del diritto* di Hans Kelsen e a *Il concetto di diritto* di Herbert Hart – è considerato uno dei pilastri della riflessione filosofico-giuridica novecentesca, ma anche di fornire una più profonda chiave di lettura per interpretare il rapporto tra le componenti dell'idea del diritto, il cui mancato equilibrio rappresenta il cuore stesso della celebre Formula. Quest'ultima, infatti, a differenza del resto della sua produzione, eserciterà una notevole influenza non soltanto sul piano teorico<sup>5</sup>, ma anche su quello giurisprudenziale. Difatti, in numerosi tribunali tedeschi, più volte i giuristi, nell'immediato dopoguerra e, soprattutto, dopo i cosiddetti omicidi del muro<sup>6</sup>, si richiamarono, in modo implicito o esplicito, alla suddetta formula per rispondere a quei casi in cui lo iato tra ciò che è giusto e ciò che è legale risultava incolmabile. Indagare i principi della filosofia del diritto radbruchiana, riconducibili nei termini del dualismo metodico e del relativismo, assume, inoltre, una rilevanza fondamentale per meglio comprendere la *vexata quaestio* intorno alla continuità o discontinuità del suo pensiero, sovente distinto tra un primo e un secondo Radbruch.

## 2. I presupposti della filosofia del diritto radbruchiana

Per comprendere il significato della filosofia del diritto radbruchiana è necessario risalire ai suoi presupposti. L'autore stesso, nella *Rechtsphilosophie*, indica la sua riflessione come il risultato dello sviluppo del pensiero giusfilosofico dei secoli precedenti. Nel capitolo 'Gli indirizzi della filosofia del diritto'<sup>7</sup>, infatti, presenta un breve excursus che descrive il cammino che la filosofia del diritto ha percorso dalle origini ai suoi giorni passando, dunque, dalle dottrine giusnaturalistiche nelle varie forme, alle concezioni ad esse opposte quali quelle della scuola storica, dell'hegelismo o del materialismo marxista, per poi approdare al clima positivista in cui nella realtà giuridica non si ricerca più il valore, considerato ascientifico, ma ci si limita a ciò che è empirico, laddove, quindi, la filosofia del diritto viene sostituita dalla teoria generale del diritto. Menziona, quindi, pensatori cui egli stesso si rifà, come Rudolph Von Jhering o il marburghese Rudolf Stammler. In particolare, al neocriticista, fautore della *Lehre vom richtigen Rechte* (la dottrina del diritto corretto), si deve una prima rinascita della filosofia

<sup>3</sup> La *Rechtsphilosophie* si distingue in due macro-sezioni: accanto alla 'parte generale' (capp. 1-15), nella quale vengono esposti i fondamenti filosofo-giuridici radbruchiani, si sviluppa la 'parte speciale' (capp. 16-29) in cui, attraverso capitoli dedicati a questioni quali il processo, la pena di morte, lo Stato di diritto etc., l'autore applica i principi giusfilosofici dapprima indicati a singole questioni giuridiche.

<sup>4</sup> Ivi: 13.

<sup>5</sup> Ne è un esempio la teoria del diritto del neocostituzionalista Robert Alexy, il quale accoglie *in toto* l'eredità radbruchiana facendo di questa parte integrante del suo sistema giusfilosofico.

<sup>6</sup> Una chiara esposizione di questi casi è presentata nell'opera di Giuliano Vassalli *Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei "delitti di Stato" nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista*. Cfr. Vassalli 2001.

<sup>7</sup> Cfr. Radbruch 2021 [1932]: 21-35.

del diritto attraverso la riaffermazione dell'autonomia della sfera del valore accanto a quella della realtà giuridica sul terreno del dualismo metodico della filosofia kantiana.

È proprio in quest'ultima che affondano le radici le considerazioni giusfilosofiche radbruchiane. Difatti, nel contesto positivista che pretende di scientificizzare tutto il reale, di ridurre la filosofia a disciplina che riassume i risultati prodotti dalla scienza, il neocriticismo riprende l'insegnamento kantiano per cui la filosofia debba essere, anzitutto, analisi critica sulle condizioni che rendono valida l'attività conoscitiva dell'uomo, attribuendo ad essa un compito diverso da quello di semplice coordinazione unitaria del sapere scientifico.

Sebbene in ambito giuridico entrambe le declinazioni del neokantismo, quella della scuola di Marburgo e quella del Baden, l'indirizzo logico e quello assiologico, risultino spesso sovrapposte, il pensiero di Radbruch è ricondotto perlopiù alla scuola sud-occidentale. Nella stessa *Rechtsphilosophie*, infatti, l'autore sottolinea come le sue riflessioni abbiano avuto come sfondo soprattutto le dottrine di Windelband, Rickert e Lask, esponenti della suddetta scuola del Baden. Questi, in particolare, estesero il campo di indagine kantiano scoprendo criticamente le condizioni gnoseologiche e metodologiche anche delle scienze storiche e culturali. Da ciò emersero la filosofia della cultura e dei valori, le quali presuppongono la kantiana separazione tra fattualità causale e validità normativa, tra essere (*Sein*), determinato causalmente, e dover essere (*Sollen*), valido normativamente, tra natura e cultura – trama quest'ultima all'interno della quale non è delineato alcun percorso che conduca dalla normatività dell'idea del dovere alla sua immanenza nella realtà, che derivi, quindi, l'essere dal dover essere.

In contrapposizione alle prospettive monistiche che negano i problemi di valore, Radbruch riprende, quindi, la concezione dualistica del neokantismo distinguendo la sfera dei valori – i quali sono intesi come decisione primaria, intuita e non fondata su argomenti di ordine razionale – da quella della realtà.

Non a caso, i due pilastri su cui si erge la riflessione giusfilosofica radbruchiana sono il cosiddetto dualismo metodico (*Methodendualismus*) che concerne, dunque, la tradizionale separazione tra la sfera del *Sein* e quella del *Sollen*, e il relativismo, il quale, come vedremo, nella prospettiva del filosofo di Lubeca, implica “la rinuncia alla pretesa di validità oggettiva”<sup>8</sup> ma non “la rinuncia alle proprie particolari convinzioni”<sup>9</sup>.

### 3. Il dualismo metodico

A partire dalla differenza posta tra la sfera della Realtà (*Wirklichkeit*) e quella del Valore (*Wert*), sin dalle prime pagine della *Rechtsphilosophie*, l'autore esordisce proponendo alcune considerazioni intorno a quelli che egli stesso indica come gli atteggiamenti con cui lo spirito si accosta alla realtà. Questi, infatti, il più delle volte, intende la datità nel suo essere intrisa di valore o disvalore, confondendo la sfera della *Wirklichkeit* con quella del *Wert*. Scrive, infatti, Radbruch: “Facciamo esperienza di uomini e cose rivestiti di valore e disvalore, senza esser consapevoli che questo valore o disvalore proviene da noi, dagli osservatori, non dalle cose e dagli uomini stessi”<sup>10</sup>. Di conseguenza, elabora una classificazione dei possibili atteggiamenti con cui lo spirito si

<sup>8</sup> Sieckmann 2012: 76.

<sup>9</sup> Ibidem.

<sup>10</sup> Radbruch 2021 [1932]: 7.

rapporta alla realtà: l'atteggiamento *cieco al valore* (*wertblindes*), tipico delle scienze della natura in quanto concerne un aspetto strettamente materiale, quello *valutativo* (*bewertenden*), relativo, invece, alla riflessione filosofica, la quale valuta la realtà nel suo attuare o meno un determinato valore, elevando quest'ultimo a unità di misura di tutte le cose, quello *trascendente il valore* (*wertüberwindende*), attribuito alla filosofia della religione, che prescinde il valore e il disvalore poiché ogni cosa è elevata al di sopra di esso e, infine, l'atteggiamento *riferito al valore* (*wertbeziehende*), tipico delle scienze della cultura, che indagano non la realizzazione di un determinato valore ma l'orientamento della realtà ad attuarlo, anche a costo del suo fallimento. Ispirandosi alla filosofia della cultura, Radbruch riconosce come questa non sia puro valore, ma "un misto di umanità e barbarie, [...] verità ed errore"<sup>11</sup>. In tale prospettiva, dunque, la cultura è intesa come la datità che ha il senso (*Sinn*) di realizzare valori: a prescindere dal fallimento o dalla realizzazione di questi ultimi, non è mai priva di riferimento ad essi. Scrive, infatti, Radbruch ne *Il concetto di diritto*:

"la cultura di un popolo [...] qual è costituita per esempio dall'oggetto della storia della cultura racchiude certo non solo le virtù, le vedute, il gusto di questo popolo, di quest'epoca, ma anche i suoi vizi, i suoi errori, le sue mancanze di gusto [...]"<sup>12</sup>.

Alla luce di quanto detto, è chiaro che, in virtù della sua immaterialità, il diritto non può esser concepito all'interno della dimensione cieca al valore. In quanto frutto dell'opera umana, infatti, questi non può che esser inteso a partire dalla sua idea, dunque, in relazione al suo valore. Pertanto, una volta esclusa la dimensione cieca allo scopo dai luoghi in cui è possibile collocare il diritto, è opportuno volgere lo sguardo da un lato alla dimensione valutativa – laddove, dunque, si indaga il diritto come valore culturale, cioè si valuta quest'ultimo in relazione al realizzare o meno la sua idea –, dall'altro a quella trascendente – in cui si considera il diritto a partire dalla sua essenza o mancanza di essenza. Mentre quest'ultimo aspetto viene esaminato dalla *filosofia della religione del diritto*, il compito dell'analisi del diritto nella sua dimensione culturale, dal punto di vista valutativo e da quello riferito al valore, viene ripartito tra la *filosofia del diritto* e la *scienza giuridica*. Se la prima ha il compito di analizzare il diritto come *valore* culturale – il diritto come dev'essere, cioè la sua idea –, alla scienza del diritto in senso stretto spetta l'analisi del diritto come *realtà* culturale – ovvero "le espressioni effettive della tensione dell'uomo all'idea del diritto"<sup>13</sup>.

Tale classificazione rappresenta uno dei presupposti indispensabili per comprendere il significato dell'espressione 'dualismo metodico', la quale indica nient'altro che la concezione della netta separazione tra la realtà e il valore, nella kantiana consapevolezza che ciò che dev'essere (*Sollen*), ciò che è dotato di valore, non possa essere dedotto da ciò che è (*Sein*). Segue, pertanto, il rifiuto di tutte quelle concezioni, quali il positivismo, lo storicismo o l'evoluzionismo, che pretendono di desumere da ciò che è, è stato o sarà ciò che deve essere. Scrive, infatti, Radbruch: "La considerazione del valore e quella dell'essere riposano dunque l'una accanto all'altra come ambiti autonomi, chiusi in sé stessi. Questa è l'essenza del *dualismo metodico*"<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Ivi: 8.

<sup>12</sup> Radbruch 1989 [1914]: 95.

<sup>13</sup> Carlizzi 2011: 92.

<sup>14</sup> Radbruch 2021 [1932]: 13-14.

Di conseguenza, enunciati deontici, giudizi di valore, valutazioni non possono essere fondati induttivamente su dati empirici ma soltanto deduttivamente su altri enunciati dello stesso genere<sup>15</sup>. L'inderivabilità del *Sollen* dal *Sein* caratterizza un rapporto logico e non causale. Ciò significa, quindi, non che le valutazioni non siano condizionate da fatti della realtà, che, ad esempio, una valutazione non possa essere frutto della sovrastruttura ideologica derivata da un determinato ambiente sociale, ma che il valore non possa essere fondato a partire dall'essere. "Non si afferma che le valutazioni non sono *causate* da fatti empirici bensì che non possono essere *giustificate* da essi"<sup>16</sup>. Enunciati deontici, dunque, possono essere dimostrati e giustificati solo attraverso altri enunciati deontici, e ciò avviene continuamente in un processo a ritroso fino a giungere a enunciati deontici ultimi che possono essere professati (*Bekanntnisse*) ma mai conosciuti (*Erkenntnis*). Segue che in caso di una disputa tra enunciati deontici ultimi non si possa stabilire con rigore scientifico quale di essi debba prevalere.

Il principio del dualismo metodico, tuttavia, sebbene presupponga l'inderivabilità logica del *Sollen* dal *Sein*, invero, non nega una qualsiasi relazione tra i due termini. Ciò risulta evidente, infatti, nel caso del diritto. Quest'ultimo, in quanto opera dell'uomo e, dunque, appartenente al dominio intermedio della cultura, fa sì che il *Methodendualismus* si trasformi in una *Methodentrialismus*. In un chiaro richiamo agli sviluppi del pensiero neokantista e, in particolare, da Lask, Radbruch riprende l'idea per cui tra il mondo della natura e quello dei valori c'è un *tertium genus*, quello della cultura. Tale concezione rientra, infatti, nel movimento della filosofia della cultura, il cui oggetto non sono i fatti della natura, esistenti di per sé, ma l'agire dell'uomo e le sue manifestazioni. Essa si fonda su un modo di considerazione riferito al valore: interpreta fatti dell'essere nel loro senso di valore.

"Tra realtà e giudizio di valore va assicurato un posto alla cultura: l'idea del diritto è il valore, ma il diritto è realtà riferita al valore, fenomeno culturale. In tal modo si passa da un dualismo a un trialismo di visioni [...] Questo trialismo trasforma la filosofia del diritto in una filosofia culturale del diritto".<sup>17</sup>

Esiste, quindi, per Radbruch, una dimensione in cui dover essere ed essere, valore e realtà, si incontrano; un regno fondato sul riferimento delle manifestazioni della realtà ai valori. La dialettica si sposta, pertanto, dal binomio realtà-valore alla triade realtà-cultura-valore. In questo 'terzo regno', il regno della cultura, rientrano non soltanto i risultati raggiunti, ma anche ciò che costituisce uno sforzo volto alla realizzazione di quell'idea. Di fronte, quindi, alla scienza meramente classificatoria e a quella rigorosamente valutativa sorge la *Kulturwissenschaft*, espressione dell'attività umana in

---

<sup>15</sup> Nella *Rechtsphilosophie* l'autore evidenzia come nell'ambito della scienza giuridica talvolta si tenti di ricavare la disciplina corretta dalla natura della cosa, in altre parole, che si cerchi di derivare il valore dalla realtà. Ciò viene qui rigettato come un "colpo di fortuna dell'intuizione, non un metodo della conoscenza". (Ivi: 15) Sebbene la sua posizione intorno al tema dell'inderivabilità logica del *Sollen* dal *Sein* permarrà nell'intera riflessione, come egli stesso sottolinea, le sue considerazioni intorno alla *nature der sache* subiranno delle rivisitazioni nelle produzioni successive: da "il senso che i fatti oggetto della disciplina giuridica presentano al momento della loro origine sociale" (Cfr. Radbruch 2012: 51-58) giungerà ad intenderla come il "senso oggettivo che trova espressione in questi rapporti di vita e soltanto in essi", come strumento per l'interpretazione delle disposizioni positive e come il frutto di un metodo rigorosamente razionale. (Cfr. Radbruch 1941: 145-156).

<sup>16</sup> Radbruch 2021 [1932]: 15.

<sup>17</sup> Ivi: 33.

virtù della quale i fatti vengono illuminati dall'idea. In essa, in quanto opera dell'uomo, rientra il diritto.

Tuttavia, a riprova della conservazione del principio di separazione tra i due mondi, l'autore elabora una duplice considerazione del diritto, ora come fatto culturale (*Kulturtatsache*), ora come valore culturale (*Kulturwert*), laddove il primo è oggetto della scienza giuridica, il secondo della filosofia del diritto. La triade 'cultura-valore-realtà' si trasforma, così, nella triade 'Concetto di diritto (*Rechtsbegriff*) - Idea del diritto (*Rechtsidee*) - Realtà fattuale (*Wirklichkeit*)'. Il diritto, dunque, in quanto fatto culturale, assume significato nella prospettiva in cui tende alla realizzazione del suo valore e pertanto il concetto non può essere svincolato dalla sua idea. In Radbruch, quindi, al fatto corrisponde la realtà del diritto – costituita dalle norme positive –, al valore l'idea del diritto e alla cultura il concetto – il cui senso è quello di porsi al servizio della sua idea.

Se il diritto come fatto culturale può essere indagato dalla scienza giuridica (*Rechtswissenschaft*), intesa come la "scienza del senso oggettivo degli ordinamenti giuridici positivi"<sup>18</sup>, l'analisi del diritto come valore culturale spetta, invece, alla filosofia del diritto, ovvero "la considerazione valutativa del diritto"<sup>19</sup>. Laddove, infatti, la prima analizza il diritto valido, il diritto che è, l'ultima indaga il diritto corretto, il diritto che deve essere. Posto, quindi, che la *Rechtswissenschaft* si occupa di norme giuridiche, non di fatti, non della vita giuridica ma degli ordinamenti, i quali sono concetti riferiti al valore, datità che hanno il senso di stare al servizio dell'idea del diritto, è chiaro che attraverso questa è possibile ricavare il concetto di diritto a partire dall'esperienza, ma ciò non consente di giungere al suo fondamento. Radbruch, infatti, in contrasto con la tradizionale tendenza positivista che cerca di ricavare i concetti a posteriori, ritiene il concetto del diritto non soltanto antecedente, a priori rispetto alla sua esperienza, ma addirittura come condizione e presupposto poiché è esso stesso che conferisce ai singoli fenomeni la giuridicità. Così come nella gnoseologia kantiana l'oggetto della conoscenza è dato da principi formali dell'intelletto e non dal contenuto dell'esperienza, allo stesso modo, per i neocriticisti – Radbruch compreso –, la giuridicità è una forma logica a priori per cui i dati empirici diventano giuridici.

È, infatti, per tale ragione che l'autore propone la definizione di diritto, inteso come "l'insieme delle prescrizioni generali per la convivenza umana"<sup>20</sup>, deducendola dalla sua idea. Laddove il concetto del diritto è un concetto culturale, cioè il concetto di una realtà riferita al valore, tramite l'esperienza questo può esser soltanto prodotto; per fondarlo occorre, perciò, risalire alla sua idea. Per indagare il valore, l'idea del diritto, è necessario l'apporto della filosofia del diritto.

#### 4. L'idea del diritto

Definire la filosofia del diritto quale "considerazione valutativa del diritto"<sup>21</sup>, ovvero come la "critica razionale dei giudizi giuridici di valore"<sup>22</sup>, significa, pertanto, indagare il diritto in quanto valore culturale, indagare il diritto nell'orientamento alla realizzazione della sua idea. Nello specifico, l'idea alla cui realizzazione il diritto deve

<sup>18</sup> Ivi: 133.

<sup>19</sup> Ivi: 13.

<sup>20</sup> Ivi: 41.

<sup>21</sup> Ibidem.

<sup>22</sup> Carlizzi 2022: 5.

tendere è la giustizia. Per il filosofo di Lubeca il diritto non può prescindere da un'intrinseca tensione alla giustizia, dal momento che, nella sua visione: "il diritto è la realtà il cui senso è di stare al servizio della giustizia"<sup>23</sup>.

Nella *Rechtsphilosophie* del '32, Radbruch specifica la distinzione tra la giusta applicazione o osservanza di una legge e la giustezza di una legge in sé, laddove la prima coincide con la legalità (*Rechtlichkeit*), la seconda, invece, riflette un significato di giustizia strettamente connesso al principio di eguaglianza. Anche in tal caso, occorre, tuttavia, evidenziare una differenza. L'autore riprende, infatti, la dottrina aristotelica nella sua distinzione tra giustizia commutativa (*ausgleichende*), la quale concerne l'eguaglianza assoluta tra i beni, e giustizia distributiva (*austeilende*), che riguarda, invece, una eguaglianza di tipo proporzionale relativa al trattamento da infliggere. Essendo la giustizia commutativa giustizia tra equiparati, essa richiede come presupposto un atto di giustizia distributiva che conferisca ai soggetti in questione la suddetta equiparazione, il medesimo status giuridico. Ciò cui si rivolge il concetto di diritto è, dunque, la giustizia dal punto di vista distributivo. Ciò che sottende il concetto di diritto è, dunque, la necessità di trattare il simile in modo simile. Tuttavia, la semplice idea di giustizia distributiva non fornisce delucidazioni né su quale sia il criterio di somiglianza, né su quale trattamento si debba riservare. Esso è di certo il principio specifico del diritto, ma non è esaustivo. La giustizia, infatti, determina soltanto la forma del diritto. Affinché questa si ammanti di un contenuto è necessario che sopraggiunga un ulteriore elemento: l'utilità (*Zweckmäßigkeit*).

Con le parole di Pasini, il principio di utilità "esprime l'esigenza che la esperienza giuridica si svolga per attuare una determinata finalità morale"<sup>24</sup>. In Radbruch, infatti, l'idea di scopo non si riferisce a quelle condizioni empiriche che hanno dato luogo al diritto, ma ad uno scopo in senso sovra-empirico, quello che nella *Vorschule der Rechtsphilosophie* definisce "la morale idea-scopo"<sup>25</sup>. Essa, in tal senso, implica il richiamo ai valori assoluti che, tradizionalmente, escludendo quello della giustizia, sono rappresentati dall'etica, dall'estetica e dalla logica. Sulla base di questi Radbruch distingue tre tipi di 'oggetti' che li detengono: la *personalità singola*, la *personalità collettiva* e le *opere umane*. Tra questi, ai primi due è ricondotto il valore assoluto del buono, all'ultimo quello del bello e del vero. A tali oggetti è possibile riferire rispettivamente tre tipi di valori: *individuali*, *collettivi* e *d'opera*. Porre gli uni o gli altri in ordine gerarchico permette di identificare la concezione della vita, del diritto o dello Stato cui ci si rifà: soffermandosi sui valori individuali si aderirà alle concezioni *individualistiche*, su quelli collettivi alle visioni *sovraindividualistiche*, su quelli d'opera, invece, alle prospettive *transpersonalistiche*. Inoltre, Radbruch, esplicitando il suo debito nei confronti di Tönnies, distingue le forme di vita comune corrispondenti a tali concezioni sulla scorta della distinzione elaborata dal sociologo tedesco tra *Gesellschaft*, *Gesamtheit* e *Gemeinschaft*, corrispondenti a *società*, *totalità* e *comunità*. Gli ideali in cui queste rispettivamente si incarnano sono la *libertà*, *l'autorità* e la *cultura*. Così come in Tönnies la *Gesellschaft* è il luogo in cui risiede l'individuo isolato, il quale si relaziona all'altro nella società soltanto per custodire i propri interessi personali, anche nella visione radbruchiana l'uomo dell'individualismo è inteso come un soggetto isolato, legato

<sup>23</sup> Radbruch 2021 [1932]: 41.

<sup>24</sup> Pasini D., "Il pensiero giuridico di Radbruch", in Radbruch G., *Propedeutica alla filosofia del diritto*, a cura di Pasini D., tr. it. di Pasini D. e Agnesotti C., Giappichelli, Torino 1959, p. 46.

<sup>25</sup> Radbruch 1959 [1948]: 109.

all'altro soltanto in termini negoziali. In tale prospettiva, il diritto assume una sorta di funzione antisociale; ad esso è affidato il compito di “sostituire l'irrazionalismo sfrenatamente emerso, di un collegamento sociale fatto di intrecci molteplici con un sistema razionale minimo di relazioni giuridiche”<sup>26</sup>. Chiaramente, all'interno di tale prospettiva vige l'eguaglianza di tutti gli individui, ma è un'eguaglianza in forza della quale la singolarità e la diversità di ogni soggetto vengono appiattite, dando vita al cosiddetto “individuo privo di individualità”<sup>27</sup>. Invero, l'immagine proposta da Radbruch in cui si incarna il soggetto astratto dell'individualismo giusfilosofico è quella del contratto sociale. In tal senso, il contratto non riguarda un accordo tra la reale e concreta volontà del singolo, bensì riguarda l'essere razionale in sé: “non uomini reali, bensì un astratto schema razionale che si ripete all'infinito è ciò che stipula il contratto sociale”<sup>28</sup>. In questa prospettiva, il diritto e lo Stato sono i mezzi per realizzare i suoi valori. Scrive, infatti, Radbruch:

“il diritto [...] non deve produrre la libertà interiore, bensì quella esteriore, che serve a realizzare il presupposto della prima, la liberazione dalla coazione motivazionale dell'ambiente sociale, consista questa nel terrorismo della lotta di tutti contro tutti oppure nelle suggestioni del contesto associativo”<sup>29</sup>.

Nella visione individualistica l'essere dell'uomo può dispiegarsi in una sfera altra rispetto a quella del diritto, luogo in cui, invece, l'uomo è sostituito dall'individuo. Questo è il senso in cui l'individualismo si incarna nelle dottrine giusfilosofiche dei partiti del liberalismo e della democrazia. Il concetto di individuo così come è inteso da queste ultime, quindi, coincide con “l'individuo naturale, nella misura in cui può divenire personalità morale, [...] libertà personificata”<sup>30</sup>. Esso si colloca a metà tra la personalità morale – che per sua essenza non può essere risultato di coazione ma solo di libertà – e l'individualità empirica – al servizio delle cui inclinazioni il diritto e lo Stato non sarebbero altro che annientati in una forma di anarchismo; è perciò inteso come “la mera capacità delle individualità empiriche di avere una morale individualizzata”<sup>31</sup>. Nello specifico, per il liberalismo il punto di partenza del pensiero giusfilosofico è costituito dai diritti umani, dai diritti fondamentali in quanto parte della libertà prestatale, che vengono tutelati dallo Stato. Per la visione democratica, invece, il singolo pone la sua libertà prestatale a disposizione di quella statale per ottenere in cambio la possibilità di partecipare alla formazione di questa stessa volontà. Liberalismo e democrazia si distinguono tra loro in virtù di una diversa valutazione dell'individuo poiché laddove il liberalismo esalta il valore del singolo, anche a discapito dell'interesse della maggioranza, per la democrazia è proprio quest'ultimo a prevalere su ogni cosa. Perciò, se il valore dell'individuo nella concezione liberale è infinito e illimitato, nella democrazia il singolo ha un valore finito, in funzione della volontà dei più. Inoltre, se la democrazia rivendica una libertà formale, cioè sul piano giuridico, il socialismo – altra ideologia che incarna la visione individualistica – rivendica, invece, l'esigenza di una democrazia materiale, ovvero la libertà economica, effettiva, per il singolo. Se l'individualismo giusfilosofico

<sup>26</sup> Radbruch 2021 [1932]: 72.

<sup>27</sup> Ibidem.

<sup>28</sup> Ivi: 73.

<sup>29</sup> Ivi: 71.

<sup>30</sup> Ibidem.

<sup>31</sup> Ibidem.

può esser associato all'immagine del contratto, ciò cui rinvia la concezione sovraindividualistica è la figura dell'organismo. Infatti, così come nell'organismo il tutto funziona solo in virtù della cooperazione delle singole parti, allo stesso modo, ogni individuo ha qui un posto, un ruolo, volto a contribuire alla funzionalità dell'intero. In tal senso, quindi, la libertà non va intesa come nella prospettiva individualistica come "l'astratta possibilità verso tutto e tutti"<sup>32</sup>, bensì come la libertà di operare secondo le proprie peculiari capacità a vantaggio della collettività; è, quindi, una libertà senza uguaglianza. Il singolo diventa mezzo per la collettività. La visione sovraindividualistica si esprime, pertanto, nei partiti autoritari e conservatori, per i quali lo Stato non esiste per i membri ma sono questi ultimi ad esistere per lo Stato, i cui interessi sono dunque superiori anche a quelli della maggioranza. La prospettiva transpersonalistica, a differenza delle precedenti, non si incarna in alcuna ideologia partitica poiché non si pone sottoforma di programma bensì come "gusto per la vita"<sup>33</sup> in quanto "sentimento vitale della cultura e della comunità"<sup>34</sup>. Essa, infatti, si rappresenta nell'opera culturale alla cui costruzione prendono parte tutti gli uomini, i quali, partecipando a compiti di portata universale nella solidarietà del lavoro comune, mantengono integri i diritti e le peculiarità della loro personalità. In tal modo, pur non realizzandosi politicamente, essa assume la funzione di 'unità di misura' per la successiva valorizzazione dei popoli scomparsi poiché sono solo le opere di cultura che sopravvivono al logorio del tempo e della storia.

Una volta evidenziate le varie prospettive in cui si concretizzano i valori, Radbruch precisa che il prediligere l'una o l'altra concezione dipende non soltanto dal gusto dell'epoca, ma perfino dal giudizio soggettivo del singolo uomo. In virtù del suo relativismo, l'autore riconosce l'impossibilità di stabilire quale tra queste concezioni sia corretta, se l'una sia più giusta dell'altra. Attraverso la filosofia del diritto, tuttavia, è possibile indagare tali prospettive per permettere così alla profonda coscienza del singolo di compiere una scelta consapevole in merito alla *weltanschauung* da adottare.

La filosofia del diritto, infatti, da un lato, deve indagare a fondo ogni giudizio giuridico di valore per ricavare i mezzi necessari per la sua realizzazione, dall'altro, deve risalire ai presupposti ultimi relativi alla specifica visione del mondo, cioè ricavare l'intero sistema di valori che una determinata valutazione implica. Tali presupposti, infine, devono essere sviluppati in integralità sistematiche affinché possano essere considerati nelle loro contraddizioni e affinità. Attraverso tale procedimento è possibile indagare il senso oggettivo delle valutazioni giuridiche, ovvero non quel che il soggetto ha considerato per giungere ad una valutazione ma ciò che avrebbe dovuto valutare "secondo il criterio della consequenzialità causale e logica"<sup>35</sup>. Ciò consente di accertare la correttezza di un determinato giudizio di valore ma soltanto in relazione a un enunciato ultimo, solo all'interno di quella specifica concezione del mondo.

L'impossibilità di assolutizzare una scelta e la conseguente conflittualità degli scopi, diventando fonte di continua instabilità, disattende lo stesso presupposto dell'idea del diritto, lo stesso fine ultimo del diritto, ovvero il garantire l'ordine della convivenza umana.

---

<sup>32</sup> Ivi: 78.

<sup>33</sup> Ivi: 68.

<sup>34</sup> Pasini D., "Il pensiero giuridico di Gustav Radbruch", in Radbruch G., *Propedeutica alla filosofia del diritto*, cit., p. 54.

<sup>35</sup> Radbruch 2021 [1932]: 19.

“Puisqu’il est impossible de déterminer ce qui est juste, il faut au moins constituer ce que doit être de droit”<sup>36</sup> scrive Radbruch in *Le relativisme dans la philosophie du droit*. Ci si imbatte così nella terza dimensione dell’idea del diritto: la certezza giuridica, luogo in cui la positività del diritto diventa presupposto della sua correttezza. Laddove non è possibile stabilire cosa sia giusto, è necessario che sia non solo disposto ma imposto.

“Il diritto come ordinamento della vita comune non può restare abbandonato alla diversità delle opinioni dei singoli, deve piuttosto diventare un ordinamento su tutti”<sup>37</sup>.

Nell’articolo *La sécurité en droit d’après la théorie anglaise*, Radbruch precisa il significato di certezza giuridica a partire dalla distinzione tra *sécurité par le droit* e *sécurité du droit*. Mentre con la prima espressione si intende la sicurezza garantita alla persona mediante il diritto, intesa anche come pace e ordine, fondata sull’esigenza della determinazione autoritativa e certa del diritto da parte di una volontà e di una forza in grado di realizzarla, la seconda si fonda, invece, sulla sicurezza dei rapporti giuridici, dei diritti soggettivi, dei diritti acquisiti attraverso il divieto di retroattività, della costanza della norma nel tempo, della ridotta discrezionalità del giudice nell’interpretazione e applicazione della legge. Seppur il peso che ognuno di questi elementi assume rispetto all’altro vari di epoca in epoca, essi sono tra loro interdipendenti; pertanto, affinché si realizzi pienamente, il principio della certezza giuridica deve declinarsi in ciascuna delle due forme. In quanto garante dell’ordine a prescindere dallo scopo, la certezza giuridica è, quindi, elemento indispensabile dell’idea del diritto.

## 5. La validità del diritto

“La giustizia è il secondo [zweite] grande compito del diritto, ma il primo [nächste] è la certezza giuridica, la pace, l’ordine”<sup>38</sup> – scrive Radbruch nel testo del ’32. Sebbene, infatti, l’autore intenda la giustizia come il nucleo fondativo dell’idea del diritto, “che si ponga termine alla contesa tra le visioni giuridiche è più importante del fatto che questo termine sia *giusto e utile*”<sup>39</sup>.

È, quindi, sulla idea di certezza giuridica che Radbruch fonda la validità del diritto, ovvero ciò che è concepito come doveroso, obbligatorio. Nella *Rechtsphilosophie*, infatti, dopo aver superato tanto la teoria della validità del diritto adottata dalla scienza giuridica, quanto quella sociologica, basata sul potere e sul riconoscimento, l’autore propone una teoria di tipo filosofico. La prima, fondando la validità del diritto su un sistema scalare in cui ogni norma è giustificata da una di rango superiore, in un processo a ritroso che giunge alla *Grundgesetz* – concepita come *causa sui* –, fallisce laddove sistemi di norme si scontrano poiché impossibilitati nel giustificare il primato della *Grundgesetz* di un ordinamento piuttosto che di un altro; la seconda, invece, si basa sull’efficacia, sull’obbedienza che è in grado di ottenere attraverso la teoria del potere (*machttheorie*) e quella del riconoscimento. Il potere (*macht*), tuttavia, laddove si esercita soltanto in forma coercitiva, laddove appare come mera forza bruta (*gewalt*), è in grado di produrre un *Müssen* ma non un *Sollen*, un dovere fisico ma non morale. Neanche la teoria del riconoscimento è in grado, perciò, di giustificare la validità del diritto. È necessario,

<sup>36</sup> Radbruch 1934: 106.

<sup>37</sup> Radbruch 2021 [1932]: 81.

<sup>38</sup> Ivi: 94.

<sup>39</sup> Ivi: 82.

infatti, che essa sia fondata “non sul riconoscimento fittizio di essa da parte dei sottoposti, bensì sul vero interesse che gli uni hanno per l'altra”<sup>40</sup>. Afferma, infatti, Radbruch: “Il diritto vale, non *perché*, bensì *se* è in grado di imporsi in maniera efficace, *perché* solo allora è in grado di garantire certezza giuridica”<sup>41</sup>. La teoria filosofica della validità del diritto ricerca il suo fondamento in un valore sovrapositivo. Scrive, infatti, nella *Vorschule der Rechtsphilosophie*:

“La questione della validità del diritto, dell'obbligo del diritto, della sua natura obbligatoria, è una questione del dovere. Già da ciò risulta chiaro, che a tale questione non si può rispondere esaurientemente sulla base della legge positiva, o in generale sulla base di fatti”<sup>42</sup>.

La validità del diritto, quindi, si deve intendere come l'obbligatorietà di un atto, ma tale obbligatorietà può fondarsi solo sulla morale. È per tale ragione che dinnanzi al delinquente per convinzione che non si riconosce nel diritto posto, quest'ultimo “può provare soltanto il proprio potere, ma mai dimostrargli la propria validità”<sup>43</sup>. L'autore sottolinea, infatti, come, in caso di conflitto tra le varie componenti, soltanto la singola coscienza può decidere a quale di esse prestar fede. Di conseguenza, la coscienza del singolo è ‘autorizzata’ a trasgredire il diritto positivo pur di non venir meno alle proprie convinzioni<sup>44</sup>. Ciò, a differenza di quanto afferma negli scritti del dopoguerra<sup>45</sup>, è possibile soltanto nel caso del cittadino comune, il quale si distingue dal giudice che, invece, deve “sacrificare la propria sensibilità giuridica al comando autoritativo del diritto, chiedersi solo cosa rileva secondo diritto, giammai se esso sia anche giusto”<sup>46</sup>. Questo *sacrificium intellectus*, così come lo definisce Radbruch, è necessario poiché per quanto ingiusto possa essere il contenuto di una legge essa nella sua vigenza soddisfa sempre uno scopo: la certezza giuridica. La concezione della validità radbruchiana, dunque, in virtù dell'istanza relativistica che la sottende, non permette di equiparare il diritto valido al diritto corretto. Se non si è in grado di stabilire quale sia il diritto giusto in senso assoluto è necessaria la presenza di una volontà superindividuale che sopperisca alle mancanze della ragione e della scienza. Dunque, se il diritto positivo deve porre fine alla controversia tra le varie visioni giuridiche mediante la propria autorità è necessario

---

<sup>40</sup> Ivi: 91.

<sup>41</sup> Ivi: 94.

<sup>42</sup> Radbruch 1959 [1948]: 121.

<sup>43</sup> Radbruch 2021 [1932]: 95.

<sup>44</sup> Emblematica, a tal proposito, è la figura del delinquente per convinzione, l'*Überzeugungsverbrecher*. Inteso come l'*Andersdenkender*, come il portatore di un pensiero differente, il *reo* per convinzione è colui che delinque non per soddisfare le proprie esigenze egoistiche ma perché non condivide il medesimo orizzonte assiologico dello Stato. Egli può e deve esser combattuto al fine di preservare l'ordine, ma questa lotta, in virtù del relativismo assiologico professato da Radbruch, deve sempre svolgersi all'insegna della tolleranza e nel rispetto delle altrui *weltanschauung*. Non a caso, la riflessione intorno al profilo dell'*Überzeugungsverbrecher* sorge a partire dall'esigenza di rimodulare i fini tradizionalmente attribuiti alla pena nei confronti di alcuni soggetti particolari; in virtù di ciò, a tale figura dev'essere riservato un trattamento che non si basi sul fine della vendetta e della rieducazione del *reo* – legate all'assunzione di una superiorità morale dello Stato rispetto a quella del soggetto in questione – in quanto il delinquere non va qui inteso come sintomo di inferiorità valoriale bensì come diversità.

<sup>45</sup> Scrive, infatti, Radbruch nel '45: “Se le leggi negano consapevolmente la volontà di giustizia, per esempio i diritti umani lasciano gli uomini all'arbitrio e falliscono, allora a queste leggi manca validità, allora il popolo non deve loro alcuna ubbidienza, allora anche i giuristi devono trovare il coraggio di negare loro il carattere della giuridicità”. (Radbruch 2021: 119). (corsivo mio)

<sup>46</sup> Radbruch 2021 [1932]: 95.

che la produzione del diritto spetti ad una volontà che sia in grado di imporsi a qualsiasi visione giuridica riottosa. La validità del diritto si fonda perciò sulla certezza o, come afferma lo stesso Radbruch, “sulla pace che il diritto istituisce tra le visioni giuridiche in conflitto, sull’ordine che pone fine alla lotta di tutti contro tutti”<sup>47</sup>.

È vero che la concezione della validità del diritto rimane la medesima nell’intero sviluppo del pensiero di Radbruch, prediligendo, dunque, per la sua giustificazione l’elemento della certezza giuridica – poiché una legge (relativamente) ingiusta è pur sempre migliore dell’assenza di legge –, tuttavia, è anche vero che il giusfilosofo non ammise mai la possibilità di trascurare una delle tre componenti, né tantomeno di negare apertamente una di queste. Ciò avvenne, invece, in modo evidente durante il Terzo Reich. Nella *Vorschule der Rechtsphilosophie* evidenzia, infatti, come, sotto il regime hitleriano, il valore predominante fosse quello dell’utilità a discapito delle altre componenti. Prescindendo dalla giustizia, la quale determina la relazione tra l’individuo e il popolo, e, al contempo, dalla certezza giuridica, dalla quale dipende la validità del diritto, lo scopo è divenuto nient’altro che mero arbitrio. Laddove l’enunciato “il diritto è ciò che è utile al popolo”<sup>48</sup> significa che “arbitrio, violazione del contratto, illegalità sono, nella misura in cui sono utili al popolo, diritto”<sup>49</sup>, allora, al contrario, si dovrebbe considerare che “solo ciò che è diritto, è utile al popolo”<sup>50</sup>.

Dinnanzi ad un diritto che viola sistematicamente il principio di uguaglianza sostanziale, che sorge mettendo fuori legge gli altri partiti, che non stabilisce la pena da infliggere sulla base di alcun criterio di proporzionalità o, ancora, che divide gli esseri umani in categorie – considerando alcuni di loro *untermenschen* e negando loro ogni diritto – Radbruch non può che rivedere la sua concezione.

Posto, infatti, che “l’imperfezione umana non permette sempre nella legge l’unione armonica di tutti e tre i valori del diritto”<sup>51</sup>, se anche “la legge come tale, persino la cattiva legge, ha ancora sempre un valore – il valore di assicurare il diritto di contro all’incertezza”<sup>52</sup>, al cospetto di “leggi che negano consapevolmente la volontà di giustizia”<sup>53</sup> è necessario che queste siano private di qualsiasi validità o status giuridico. Corregge, così, la sua posizione precisando: “allora il popolo non deve loro alcuna ubbidienza, allora anche i giuristi devono trovare il coraggio di negare loro il carattere della giuridicità”<sup>54</sup>. Se da un lato, “di regola la certezza del diritto [...] giustificherà proprio come una forma inferiore di giustizia anche la validità del diritto positivo ingiusto”<sup>55</sup>, dall’altro, “vi sono [...] principi giuridici che sono più forti di ogni statuizione giuridica, per cui una legge che li contraddica è al dunque priva di validità”<sup>56</sup>.

Se il nucleo dell’idea del diritto è l’idea della giustizia, e il suo fine ultimo è quello di porsi al servizio di questa, un diritto che neghi apertamente la giustizia, quale è quello nazista, non raggiunge nemmeno la dignità di diritto vigente.

---

<sup>47</sup> Ivi: 93-94.

<sup>48</sup> Radbruch 2021: 118.

<sup>49</sup> Ibidem.

<sup>50</sup> Ibidem.

<sup>51</sup> Ivi: 120.

<sup>52</sup> Ivi: 119.

<sup>53</sup> Ibidem.

<sup>54</sup> Ibidem.

<sup>55</sup> Radbruch 1959 [1948]: 117.

<sup>56</sup> Radbruch 2021 [1932]: 120.

“Se l’assassinio dell’avversario politico viene celebrato, se l’uccisione del diverso per razza viene ordinata, lo stesso fatto contro i propri compagni invece sottoposto alle pene più crudeli e disonorevoli, allora non è né giustizia né diritto”<sup>57</sup>.

È per tale ragione che la concezione della validità del diritto radbruchiana sarà rivisitata alla luce della necessità di affermare un punto limite oltre il quale la certezza giuridica deve cedere il passo alla giustizia: l’inviolabilità dei diritti fondamentali.

“Vi sono dunque principi giuridici che sono più forti di ogni statuizione giuridica, per cui una legge che li contraddica è al dunque priva di validità. Questi principi sono chiamati diritto naturale o diritto di ragione. Certo essi sono circondati da qualche incertezza nei singoli casi, ma l’opera dei secoli ha elaborato una salda consapevolezza, e li ha unificati nelle cosiddette dichiarazioni dei diritti umani e dei diritti civili con un consenso così vasto che in riferimento ad alcuni di essi solo uno scetticismo ostinato può ancora conservare dubbi”<sup>58</sup>.

Sulla base di ciò, come è noto, la *Formula di Radbruch* riconoscerà come *non-valido* il diritto che presenta nel suo contenuto un grado di ingiustizia talmente elevato da ritenerlo intollerabile, e come *Nicht-Recht* quel diritto che non soltanto non realizza ma che neanche tende all’attuazione della giustizia. Se il primo mantiene lo status di legge ma perde la sua validità, svincolando così il destinatario dalla necessaria obbedienza, il secondo viene privato addirittura della sua giuridicità, qualificandosi così come mero atto di arbitrio, come non-diritto.

“Quando nel porre il diritto positivo viene di proposito negata quell’uguaglianza che costituisce il nucleo della giustizia, allora la legge non soltanto è “diritto ingiusto”, piuttosto non è affatto diritto. Ciò, perché non è possibile definire il diritto, anche il diritto positivo, se non come un ordinamento e una statuizione, che sono definite secondo il loro senso, quello di essere al servizio della giustizia”<sup>59</sup>.

Il primato della certezza giuridica, in termini di validità del diritto, viene dunque messo in discussione laddove il diritto posto entra in contraddizione con l’*übergesetzliches Recht*, il diritto sovraleale. Radbruch non specifica in cosa questo diritto sovrapositivo consista, ma è evidente che, quel diritto assoluto, la cui negazione implica l’invalidazione della legge, coincide con i diritti umani fondamentali.

È chiaro, dunque, che il Radbruch del dopoguerra rielaborerà alcune delle concezioni precedentemente affermate, la più eclatante delle quali relativa al principio di giustizia, adesso dotato di un, seppur minimo, contenuto materiale<sup>60</sup>. Tuttavia, come emerge dall’interpretazione di Robert Alexy, si tratta in tal caso di un’accentuazione modesta, seppur con rilevanti conseguenze degli stessi motivi (a suo dire non-positivisti) riscontrabili sin dalle prime produzioni. L’attenzione ai diritti umani era, infatti, già

<sup>57</sup> Radbruch 2021: 118-119.

<sup>58</sup> Ivi: 120.

<sup>59</sup> Radbruch 2002 [1946]: 158.

<sup>60</sup> “Ebbene Radbruch può essere considerato, seguendo queste categorie, una specie di traditore [...] per il semplice fatto di aver avuto il coraggio e l’onestà intellettuale di cambiare, non partito, non schieramento, ma idea, pensiero” scrive Marina Lalatta Costerbosa, scagliandosi contro chi biasima l’ipotetica conversione di un filosofo del diritto, la cui veridicità delle affermazioni non dovrebbe farsi condizionare da eventi storici, “come se i campi di concentramento fossero circostanze esterne di occasione che non possono avere effetti sulle idee; come se la pianificazione dello sterminio genocidario potesse scivolare via [...] pattinare sulla “superficie degli eventi””. (Cfr. Lalatta Costerbosa M., “Alla ricerca del diritto perduto” in Radbruch G., *Diritto e no. Tre scritti*, cit., pp. 10-12.)

comparsa in più luoghi della filosofia del diritto di Radbruch<sup>61</sup>, dal dopoguerra, tuttavia, l'appello alla tutela dei diritti dell'uomo, in quanto nucleo dell'idea di giustizia, è diventato indispensabile. Da un relativismo per cui tutto è possibile e nulla necessario, si giunge ad affermare un limite sostanziale assoluto. Ciononostante, questo spostamento non determina una frattura nel sistema radbruchiano che, al contrario, nei suoi sviluppi post-bellici troverà la sua fortuna.

“There are systems that collapse with small changes. Radbruch's system, however, is not endangered by this momentous transport, but rather strengthened. That this is possible marks the eminence of Radbruch's system, that this possibility became reality is the eminence of Radbruch”<sup>62</sup>.

## 6. Un 'relativismo ragionevole'

Come si è potuto evincere da quanto sin ora affermato, la concezione relativistica pervade l'intero sistema radbruchiano. Essa, infatti, si esprime tanto nella sua biografia, nel suo rifiuto di qualsiasi ideologia o fondazione giuridica assoluta – al punto che Erik Wolf la definisce come una vera e propria esperienza dell'anima –, quanto nel suo pensiero.

Un forte ascendente per la concezione relativistica radbruchiana è esercitato dalla riflessione weberiana. Come in Radbruch, infatti, anche nel pensiero del sociologo tedesco è possibile rintracciare la necessità del rifiuto di un'assolutizzazione di una presa di posizione. Lungi dal non assumerne una, il relativismo weberiano demanda la scelta tra una posizione e l'altra non ad una fondazione scientifica di queste bensì alla responsabilità morale del singolo il quale, nella eterna lotta tra gli antichi dèi, nel conflitto tra la dignità religiosa e quella virile<sup>63</sup>, “deve scegliere quale sia per lui il dio e quale il diavolo”<sup>64</sup>. Tale impossibilità pervade ogni ordine di valore, ogni aspetto della vita. La scienza, tuttavia, permette di ricavare il senso delle valutazioni ultime, indagandone i presupposti e le conseguenze.

Come precedentemente accennato, sulla stessa scia si muove la concezione relativistica radbruchiana, la quale, infatti, sorge a partire da un'esigenza di tipo gnoseologico, ovvero dalla consapevolezza di non poter giungere ad alcuna conoscenza certa in senso assoluto. Tuttavia, tale limitazione va ricondotta alla ragione teorica e non a quella pratica, motivo per cui riconosce l'impossibilità di una fondazione scientifica delle prese di posizione ultime ma non la rinuncia a queste<sup>65</sup>. Non a caso, come l'autore stesso sottolinea<sup>66</sup>, il suo è il relativismo del Nathan di Lessing, non quello di Pilato, è il relativismo di colui che, nella consapevolezza della possibile correttezza di ognuna delle concezioni affermate, lascia che ognuno esponga le proprie ragioni, non quello di colui che, conscio di non poter giungere ad una verità assoluta, si astiene dall'assumere una

<sup>61</sup> Ciò emerge non soltanto dai suoi scritti ma anche dalla sua stessa biografia. Numerose furono, infatti, le battaglie politiche da lui condotte per l'abolizione della pena di morte, per l'inclusione delle donne in magistratura o l'intercessione per il delinquente per convinzione.

<sup>62</sup> Alexy 2021: 118.

<sup>63</sup> Cfr. Weber 2004 [1919]: 52.

<sup>64</sup> Ibidem.

<sup>65</sup> Cfr. Radbruch 2021 [1932]: 19.

<sup>66</sup> Ibidem.

posizione. Il relativismo radbruchiano non va inteso, quindi, come scetticismo o indifferenza, ma, al contrario, si lega al riconoscimento del pluralismo di visioni che impedisce l'assolutizzazione di una singola posizione nel rispetto della visione dell'altro.

In particolare, è nell'articolo *Le relativisme dans la philosophie du droit*, che l'autore presenta una chiara esposizione dei punti salienti della sua concezione e le implicazioni che ne derivano percorrendo un sistema circolare che mostra come pur muovendo da una concezione opposta a quella insita nel giusnaturalismo giunge, infine, a riproporre le stesse conclusioni. Difatti, dinnanzi al presupposto su cui si erge il giusnaturalismo, l'idea per cui esiste un diritto giusto, unico, conoscibile e dimostrabile, egli sottolinea come, tanto la scienza empirica quanto la teoria della conoscenza kantiana dimostrino il contrario. La prima, infatti, attraverso la storia del diritto e la comparazione dei vari istituti giuridici mette in luce la varietà di ideali cui questo di volta in volta fa riferimento, la seconda, invece, sebbene affermi l'universalità delle forme della civiltà e del diritto, riconosce come il contenuto di quest'ultimo sia dipendente dal dato empirico. Lo stesso Radbruch, in *Der Mensch im Recht*, evidenziando l'evolversi del diritto in relazione al tipo di uomo dell'epoca che deve rispondere di diritti e di doveri, testimonia l'assenza di un diritto giusto a priori, indipendente dalle differenti situazioni sociali. All'idea di diritto naturale o diritto giusto è, quindi, forse preferibile l'espressione 'diritto culturale' attraverso la quale considerare la possibile esistenza di un diritto corretto, ma soltanto all'interno di specifiche coordinate spaziotemporali. È in virtù di ciò, dunque, che l'autore rifiuta la concezione giusnaturalista e giustifica, invece, quella giuspositivista che, per sopperire al relativismo degli scopi, garantisce l'ordine nella società mediante la certezza del diritto, attraverso l'obbligo di osservare il diritto semplicemente in quanto posto. La stretta relazione tra il relativismo e il positivismo si instaura, dunque, in virtù della necessità di sciogliere il nodo gordiano dell'indimostrabilità del diritto giusto attraverso il predominio del diritto posto. Scrive, infatti, il filosofo: "Au lieu d'un acte de vérité, qui est impossible, ce qui se fait, c'est un acte d'autorité. Le relativisme débouche dans le positivisme"<sup>67</sup>. Di conseguenza, il relativismo esige tanto uno Stato di diritto (*Rechtsstaat*), uno stato che sia interamente sottomesso alla volontà della legge (in cui, dunque, anche il legislatore sia vincolato alle stesse leggi che emana), quanto una democrazia. L'eguaglianza delle opinioni presuppone, infatti, anche l'eguaglianza degli uomini. È chiaro che in assenza di una concezione relativistica che attribuisce, quindi, eguale dignità ad ogni individuo e ad ogni opinione non è possibile creare un sistema maggioritario. La scelta democratica appare, infatti, l'unica via per la realizzazione del fine ultimo del diritto: la convivenza umana. In tal senso, inizialmente sembra che la posizione di Radbruch sia affine alla concezione kelseniana poiché in entrambi gli autori si rintraccia il legame tra relativismo e democrazia (in opposizione alla coppia assolutismo-autocrazia). Difatti, come emerge in *Der mensch im Recht*, in linea con il pensiero di Kelsen, il filosofo tedesco ritiene la democrazia altro rispetto alla semplice realizzazione del principio di maggioranza e, al contempo, come il giurista viennese, sostiene la teoria del relativismo etico, la quale implica il rifiuto di ogni fanatismo e l'affermazione del pluralismo morale che caratterizza ogni società democratica. Inoltre, il concetto di democrazia in Radbruch si colloca all'interno di una peculiare prospettiva antropologica, la quale presenta il superamento dell'uomo egoista e autointeressato, del Robinson o dell'Adamo, verso l'uomo collettivo, l'uomo relazionale, per il quale la

---

<sup>67</sup> Radbruch 1934: 106-107.

democrazia non è la semplice somma dei singoli ma “un tutto sociologico molto più complesso di gruppi sociali, classi e partiti”<sup>68</sup>. Tuttavia, nell’ultimo paragrafo della *Vorschule der Rechtsphilosophie*<sup>69</sup>, Radbruch contesterà il pensiero di Kelsen, poiché, se per il giurista viennese il concetto di democrazia coincide con la volontà di affidare il potere dello Stato alla maggioranza indipendentemente dal contenuto specifico della sua idea politica di scopo, per Radbruch, quest’ultima non è trascurabile. D’altro canto, è proprio in virtù di un’idea di Stato democratico “senza idea politica, neutrale di fronte a tutte le concezioni del mondo”<sup>70</sup> che nel 1933 una maggioranza antidemocratica ha potuto assoggettare lo Stato democratico. Per il nostro autore, infatti, il relativismo che sta alla base della democrazia non rappresenta l’assenza di opinione politica, bensì il principio del riconoscimento della dignità dell’opinione altrui. Il relativismo di Radbruch è, infatti, attraverso le parole di Lalatta Costerbosa, un relativismo ‘ragionevole’, “è un relativismo, il suo, prossimo [...] all’ideale del pluralismo nella diversità, lontano cioè dall’indifferenza e dall’equiparazione di qualsivoglia insieme di opzioni confliggenti”<sup>71</sup>. Non a caso, per l’autore, oltre che alla democrazia, il relativismo conduce al liberalismo, poiché mentre pone fine alla lotta per il potere delle varie concezioni, obbliga al rispetto delle libertà altrui. Scrive, infatti, nella *Vorschule der Rechtsphilosophie*: “Dietro l’idea del relativismo, della neutralità, della tolleranza, sta il valore positivo della libertà, libertà come approvazione dello Stato di diritto, libertà come vivaio della personalità. Libertà come principio dell’attività culturale”<sup>72</sup>. Pertanto, laddove l’atto del legislatore non è fonte di verità ma è un atto di autorità, esso può ‘obbligare’ il cittadino ad osservare la legge, ma sempre nel rispetto del diritto alla libertà che spetta ad ogni uomo. Afferma, infatti, il giusfilosofo tedesco:

“Elle [la décision du législateur] peut prêter à une certaine opinion de droit la force obligatoire, mais non pas la force convaincante. Elle peut terminer le combat de puissance, mais non pas le combat d’opinion entre les partis contraires. [...] Le droit de légiférer lui est confié, à condition de laisser subsister le combat idéal entre les différentes convictions juridiques”<sup>73</sup>.

Se, dunque, il relativismo come presupposto della democrazia e del liberalismo implica il rispetto e la tolleranza del pensiero e delle libertà altrui, al contempo, esso presenta un limite: l’intolleranza. Difatti, Radbruch riconosce che la morte della democrazia in quanto rispetto dell’opinione altrui avviene al cospetto dell’intollerante; dinnanzi a quell’opinione che, con la forza, si erge come assoluta a dispetto dell’altro la democrazia perde se stessa. Posto che la condizione d’esistenza e al contempo il fine ultimo dello Stato democratico è la tolleranza dell’opinione altrui, l’opinione intollerante lede i suoi stessi presupposti. Afferma, pertanto, Radbruch: “Relativisme – c’est la tolérance universelle – sauf vis-à-vis de l’intolérance”<sup>74</sup>. Tali concetti affermati in rapporto al relativismo sono di natura prettamente ideologica; tuttavia, precisa Radbruch, dal punto di vista sociologico tali concezioni non si concretizzano così facilmente. Difatti, sebbene teoricamente a tutti gli uomini siano concesse pari opportunità e pari diritti di

<sup>68</sup> Radbruch 2021: 108.

<sup>69</sup> Cfr. Radbruch 1959 [1948]: 221 sgg.

<sup>70</sup> Ivi: 222.

<sup>71</sup> Lalatta Costerbosa M., “Alla ricerca del diritto perduto”, in Radbruch G., *Diritto e no. Tre scritti*, cit., p. 73.

<sup>72</sup> Radbruch 1959 [1948]: 222.

<sup>73</sup> Radbruch 1934: 107.

<sup>74</sup> Ivi: 109.

libertà, nella pratica “à cette égalité fictive des chances de toutes les convictions, une inégalité infinie correspond dans la réalité”<sup>75</sup>. Quest’eguaglianza è in realtà soltanto fittizia: tra i vari individui c’è, infatti, una distanza considerevole, quella che Radbruch definisce come una differente forza sociologica. Essa consiste in nient’altro che in una diversa forza persuasiva delle convinzioni, corrispondente al capitale o alla folla, che accompagna al trionfo una specifica concezione. È a partire dalla liberazione da tali forze ‘irrazionali’ e ‘irragionevoli’, dal lavoro materiale e da quello ideale, che è possibile realizzare “le saut de la nécessité à la liberté”<sup>76</sup>. In virtù di ciò, il relativismo conduce anche al socialismo. Sebbene la sua riflessione sul relativismo, nell’impossibilità di fondare il ‘diritto giusto’, si sia posta sin dall’inizio in antitesi con il giusnaturalismo, egli stesso, in *Le relativisme dans la philosophie du droit*, riconosce di esser giunto alle medesime considerazioni del diritto naturale pur seguendo sentieri ben diversi. Scrive, infatti, l’autore: “En contradiction au principe méthodique du droit naturel, nous avons réussi à fonder ces doctrines matérielles: droit de l’homme”<sup>77</sup>. Emergono, dunque, sin dall’articolo del ’34, quei temi che da sempre hanno accompagnato non soltanto il pensiero giusfilosofico ma anche lo spirito di Radbruch: l’invulnerabilità dei diritti fondamentali. “Liberté et égalité [...] sont le base indestructible de laquelle on peut s’éloginer, mais à laquelle il faut toujours retourner”<sup>78</sup>.

## 7. Conclusioni

Il percorso sin ora tracciato è volto a ricostruire i tratti fondamentali della filosofia del diritto di Radbruch al fine di rilanciare il pensiero di un autore sempre attuale, i cui principi diverranno oggetto di molteplici sviluppi nel contesto filosofico-giuridico contemporaneo: dall’influenza sul piano giurisprudenziale al forte ascendente esercitato sui teorici del diritto. Ma non soltanto. Numerosi sono, infatti, gli aspetti del suo pensiero che, a posteriori, possono essere interpretati come un preludio a modelli giuridici affermati nelle teorie del diritto contemporaneo: basti pensare alla conflittualità tra i principi, alla priorità che, di volta in volta, ognuno di essi assume rispetto all’altro, o alla perenne tensione del diritto alla realizzazione della sua idea, argomenti che, ad oggi, trovano pieno sviluppo nel modello dei principi o nella teoria del bilanciamento<sup>79</sup>. Ancora, molteplici sono gli elementi che possono condurre ad intendere Radbruch come un precursore dello Stato Costituzionale di diritto. La sua posizione non può sicuramente assurgere a quella di teorico del costituzionalismo *ante litteram*, poiché nella sua produzione sono assenti tratti tipici di simili correnti. Pur tuttavia, soprattutto quanto affermato nell’ultima fase del suo pensiero, ovvero l’esigenza di “riarmarci contro il ritorno di un tale Stato di non-diritto”<sup>80</sup>, può esser inteso come una ‘sfida’<sup>81</sup> lanciata da

<sup>75</sup> Ivi: 110.

<sup>76</sup> Ibidem.

<sup>77</sup> Ibidem.

<sup>78</sup> Ibidem.

<sup>79</sup> Sulla affinità tra la concezione radbruchiana e il modello dei principi cfr. Sieckmann 2012: 75-93.

<sup>80</sup> Radbruch 2002 [1946]: 159.

<sup>81</sup> Scrive, infatti, in *Ingiustizia legale e diritto sovralegale*: “Dobbiamo cercare la giustizia, e in egual misura dobbiamo rispettare la certezza del diritto, giacché è essa stessa una parte della giustizia: dobbiamo costruire di nuovo uno Stato di diritto, che sia capace di soddisfare entrambe queste idee. La democrazia è sicuramente un bene prezioso, lo Stato di diritto tuttavia è come il pane quotidiano, come l’acqua da bere,

Radbruch e dai tanti filosofi e giuristi che, dal dopoguerra, si pongono come obiettivo quello di ripristinare una pacifica convivenza tra il principio della giustizia e quello della certezza giuridica. Tale sfida sembra esser stata accolta nella forma dello Stato Costituzionale di diritto. Scrive, sul punto, Lo Giudice:

“A ben vedere, alle difficoltà poste dall’orizzonte culturale dischiuso dalla riflessione di Radbruch, il costituzionalismo contemporaneo ha reagito elaborando un’articolazione istituzionale che sarebbe in grado, da una parte, di soddisfare l’esigenza di giustizia divenuta irrinunciabile dopo gli orrori della seconda guerra mondiale, e dall’altra di garantire comunque la certezza del diritto attraverso il controllo del giudizio”<sup>82</sup>.

Il miglior tentativo di realizzare quanto proposto dal filosofo di Lubeca è dato, quindi, dalla costituzionalizzazione dei diritti fondamentali che avviene, in forma rigida, soprattutto nel quinquennio che intercorre tra il 1945 e il 1949. Ciò, come afferma Ferrajoli, corrisponde alla forma “che assume il “mai più” costituzionale agli orrori dei totalitarismi e delle guerre”<sup>83</sup>. Si tratta, dunque, della positivizzazione di istanze morali affinché nessuno dei principi costitutivi del diritto, in specie quelli relativi alla giustizia, ai diritti fondamentali di ogni essere umano, possa esser trascurato. È in questa forma che si può tentare di realizzare quanto auspicato da Radbruch, ovvero di garantire in un sistema la presenza dell’elemento positivo pur sempre nel rispetto della giustizia e nel mantenimento di un limite invalicabile per non ledere la dignità umana. Pertanto, la disputa tra giuspositivismo e giusnaturalismo in seguito ai grandi drammi del ’900, in parte, ha condotto al superamento della rigida separazione tra diritto e morale e all’apertura del dibattito giusfilosofico a valori etico-politici.

A prescindere dall’adesione ad una o all’altra possibile corrente, è chiaro che, in Radbruch, la stella polare, ciò da cui e verso cui deve muovere il pensiero è l’uomo, la sua dignità in quanto libero ed eguale. E gli anni del dopoguerra proveranno a far tesoro dell’eredità di Radbruch e di coloro che a gran voce hanno desiderato riaffermare il senso della giustizia. Il senso di umanità risorge dalle ceneri di quei drammi attraverso le numerose evoluzioni delle forme costituzionali, dal dopoguerra rivolte verso forme rigide, che garantiscono l’intoccabilità di quei principi inalienabili di cui ogni uomo, in quanto tale, è degno.

---

come l’aria da respirare, e la cosa migliore della democrazia sta proprio nel fatto che solo essa è in grado di assicurare lo Stato di diritto”. (Ivi: 162).

<sup>82</sup> Lo Giudice 2021: 2351.

<sup>83</sup> Ferrajoli 2015: 39.

## BIBLIOGRAFIA

Alexy R. 2000, "A defence of Radbruch's formula", in Dyzenhaus D. (a cura di) *Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order*, Oxford: Hart publishing: 15-39.

Alexy R. 2021, "Gustav Radbruch's concept of law", *Law's Ideal Dimension*, Oxford, 2021: 107-118.

Bisogni G. 2022, "Un precursore dello Stato costituzionale di diritto. Gustav Radbruch e la Filosofia del diritto del '32", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2022 (2): 339-355.

Blando G. 2022, "Fare i conti con Radbruch. Sulla recente traduzione della Filosofia del diritto", *Diacronia*, 2022 (1): 225-237.

Carlizzi G. 2011, "Gustav Radbruch e le origini dell'ermeneutica giuridica contemporanea", *Persona y Derecho*, 2011, 64 (1): 83-119.

Carlizzi G. 2018, "I fondamenti giusfilosofici della 'Duplice formula di Radbruch'", *Annali - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa*, 2016-2018: 51-70.

Carlizzi G. 2022, "Profili della filosofia del diritto di Gustav Radbruch", *Teoria e storia del diritto privato*, Numero speciale: 1-15.

Carlizzi G. 2022, "Continuità o discontinuità nella filosofia del diritto di Radbruch? La tesi del 'giusnaturalismo ermeneutico'", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, (2): 275-309.

Caruso G. 2016, "Simbolicità e legalità nel processo di Norimberga. Ancora a proposito della c.d. formula di Radbruch", *L'irrocervo*, 2016: 64-78.

Castrucci E. 1988, "Rileggendo Radbruch", *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, 1988 (17): 487-498.

Cattaneo M. A. 1959, "L'ultima fase del pensiero di Gustav Radbruch. Dal relativismo al giusnaturalismo", *Rivista di filosofia*, 1959, L: 61-80.

Ferrajoli L. 2015, "Diritti fondamentali e democrazia. Due obiezioni a Robert Alexy", *Rivista di filosofia del diritto*, 2015, IV (1): 37-52.

Jellamo A. 2019, "Osservazioni su legalità e giustizia. Kant, Kelsen, Radbruch" in *Rivista di filosofia del diritto*, 2019 (2), Bologna: il Mulino: 401/418.

Kelsen H. 2013 [1920], *The Essence and Value of Democracy*, a cura di Urbinati N. e Invernizzi Accetti C., tr. ing. di Graf B., Maryland: Rowman & Littlefield.

- Lalatta Costerbosa M. 2015, “Don Chisciotte o il coraggio del giurista? Ancora su Radbruch e la sua formula”, *Dianoia*, 2015 (20): 117-136.
- Lalatta Costerbosa M. 2022, “Il giudice coraggioso di Gustav Radbruch”, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2022 (2): 311-337.
- Lo Giudice A. 2021, “I metaprinicipi del bilanciamento e il problema filosofico del giudizio”, in *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*, III, Napoli: Editoriale Scientifica: 2349-2364.
- Omaggio V. 2022, “Idea e realtà del diritto. La Rechtsphilosophie di Gustav Radbruch”, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2022 (2): 357-380.
- Palazzolo V. 1983 [1941], *La filosofia del diritto di Gustav Radbruch e di Julius Binder*, Milano: Giuffrè.
- Radbruch G. 1934, “Le relativisme dans la philosophie du droit”, *Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique*, 1934, I: 105-110.
- Radbruch G. 1936, “La sécurité en droit d'après la théorie anglaise”, *Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique*, 1936, I: 86-99.
- Radbruch G. 1938, “Psicologia del sentimento giuridico dei popoli”, *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1938, XVIII (3): 241-251.
- Radbruch G. 1941, “La natura della cosa come forma giuridica di pensiero”, tr. it. di Leoni B., *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1941, XXI (3): 145-156.
- Radbruch G. 1958 [1929], *Introduzione alla scienza del diritto*, a cura di Pasini D., tr. it. di Pasini D. e Agnesotti C., Torino: Giappichelli.
- Radbruch G. 1959 [1948], *Propedeutica alla filosofia del diritto*, a cura di Pasini D., tr. it. di Pasini D. e Agnesotti C., Torino: Giappichelli.
- Radbruch G. 1962 [1946], *Lo spirito del diritto inglese*, a cura di A. Baratta, Milano: Giuffrè.
- Radbruch G. 1989 [1914], “Il concetto di diritto”, Carrino A. (a cura di), *Metodologia della scienza giuridica*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane: 89-97.
- Radbruch G. 1990 [1938], “Klassenbegriffe und Ordnungsbegriffe im Rechtsdenken” in A. Kaufmann, *G. Radbruch. Gesamtausgabe, 3: Rechtsphilosophie III*, a cura di W. Hassemer, Heidelberg: C.F. Müller Juristischer Verlag: 60-70.
- Radbruch G. 2002 [1946], “Ingiustizia legale e diritto sovraleale”, in Conte A. G., Di Lucia P., Ferrajoli L. e Jori M., *Filosofia del diritto*, a cura di Di Lucia P., Milano: Raffaello Cortina Editore: 149-163.

- Radbruch G. 2012 [1923/1924] “Idea e materia del diritto. Uno schizzo” in Mazzei A. e Opocher T., *Fondazione ontologica del diritto e «natura della cosa»*, Padova: CEDAM: 51-58.
- Radbruch G. 2021 [1932], *Filosofia del diritto*, a cura di Carlizzi G. e Omaggio V., Milano: Giuffrè.
- Radbruch G. 2021, *Diritto e no. Tre scritti*, a cura di Lalatta Costerbosa M., Milano: Mimesis: 93-116.
- R. Paniagua, J. 1963, “El relativismo jurídico de Radbruch y su consecuencia política”, *Revista de estudios politicos*, 1963 (128): 77-102.
- Rentería Díaz A. 2020, “Sulla (vera o presunta) necessità di abbandonare il giuspositivismo”, *Sociologia del diritto*, 2020 (2): 9-34.
- Spaak T. 2009, “Meta-ethics and legal theory: the case of Gustav Radbruch”, *Law and Philosophy*, 2009 (28): 261–290.
- Sieckmann J. R. 2012, “Il relativismo ricostruito. Un'analisi della filosofia del diritto di Gustav Radbruch”, *Ars Interpretandi*, 2012, (2): 75-93.
- Weber M. 2004 [1919], *La scienza come professione. La politica come professione*, tr. it. di Grünhoff H., Rossi P. e Tuccari F., Torino: Einaudi.
- Wolf E. 1958, “Revolution or evolution in Gustav Radbruch’s legal philosophy”, *The American Journal of Jurisprudence*, 1958, 3 (1): 1–23.
- Zambon A. 2021, “Un’occasione per tornare a Radbruch”, *ORDINES*, 2021 (2): 393-397.